

Elementi da prevedere nello statuto dell'OP, nel rispetto del Reg. (UE) 1308/2013 e della Legge regionale 24/2000 e successive modificazioni:

Le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- società di capitali;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

Scopo – oggetto

Indicare se sono costituite una o più sezioni OP all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita OP. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una (o più) sezione OP, esso deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa, nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

Per ogni OP o sezione OP si dovranno inoltre:

- indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
- indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- indicare, con elenco specifico, le tipologie di attività che l'Organizzazione si propone di fare, dando risalto all'attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare e gli obiettivi che intende perseguire, quali ad esempio:
 - assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
 - ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
 - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
 - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
 - provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
 - contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
 - sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
 - fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Soci produttori (diretti ed indiretti)

- indicare la tipologia dei soci ed in particolare la qualifica di produttori agricoli, singoli o associati;
- indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola OP;
- prevedere l'obbligo di trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttori agricoli singoli o associati);
- i soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- i soci devono rendere disponibile all'OP, ai fini dell'immissione sul mercato, l'intera produzione per la quale aderiscono, salvo le autorizzazioni in deroga, come meglio sopra precisate al paragrafo 4.9 delle presenti disposizioni. Tale autorizzazione in deroga può essere prevista direttamente nello statuto, demandata al regolamento interno o ad una delibera del CDA;
- a ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve essere imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
- ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci produttori (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti, in particolare il periodo minimo di adesione, gli obblighi di conferimento e l'obbligo di adesione ad una sola OP per un determinato prodotto.

Lo statuto di una OP deve, inoltre, imporre ai propri aderenti i seguenti obblighi:

- applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, ad una sola OP, salvo deroga, in casi debitamente giustificati, qualora i produttori associati possiedano due o più unità di produzione distinte, situate in aree geografiche diverse;
- mantenere il vincolo associativo per almeno un anno e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno tre mesi e di massimo 6 mesi;
- fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori anche a fini statistici.

Soci sovventori, di partecipazione o finanziatori

- in presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori, lo statuto dell'OP deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'OP e non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'OP stessa;
- nello statuto devono pertanto essere previste opportune clausole, sia con riferimento alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che a quelle del Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso;
- lo statuto, o un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, deve pertanto specificare gli ambiti decisionali ritenuti propri dell'OP ed in merito ai quali devono astenersi dal votare, in Assemblea, i soci non produttori (es. sovventori, di partecipazione o finanziatori) e, in Consiglio di amministrazione, i consiglieri che ne siano eventualmente espressione.

A titolo meramente orientativo detti ambiti sono:

- programma triennale e richieste di contributo;
- programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standards qualitativi della produzione, accordi di coltivazione;

- verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'OP;
- programmi commerciali.
- inoltre, i soci non produttori non possono rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto dell'OP;
- i soci non produttori, che aderiscono direttamente all'OP, non possono assumere direttamente cariche sociali e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;
- lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'OP possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa.

Settore lattiero caseario

In caso di OP del settore lattiero caseario, lo statuto dell'OP deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte (ex regime quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'OP. Si intende in regola con la normativa in materia di quote latte il produttore che ha regolarmente versato il prelievo imputato come esigibile su SIAN, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/2003, alla L. 33/2009.

Controllo democratico

Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione; in particolare, affinché le OP assicurino il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, gli statuti devono prevedere che un singolo produttore non possa detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie.

In deroga al punto precedente, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:

- nel caso di OP costituite esclusivamente da due società cooperative, la percentuale massima dei diritti di voto non potrà superare il 50%;
- nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è una società cooperativa, il limite del 35% non si applica alla società cooperativa.

Disposizioni generali

Lo statuto di un'organizzazione di produttori deve contenere, inoltre, disposizioni concernenti:

- le procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
- le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
- le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
- le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
- le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e/o dell'eventuale Sezione OP.

Gli elementi che seguono possono essere direttamente indicati nello statuto, oppure demandati ad un regolamento interno:

- nei casi di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione, l'indicazione delle sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle; in particolare, prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, è passibile di sanzioni stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento (ad esempio: 1. Diffida; 2. Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ad un massimo di Euro; 3. Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4. Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto);
- la definizione delle modalità di produzione, di conferimento, di immissione del prodotto sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
- le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP o della sezione OP, ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative (al paragrafo 4.12 Redazione del bilancio).

Regolamenti

Devono inoltre essere previste disposizioni, nello statuto o inserite di uno o più regolamenti interni, atte a:

- conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci, diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
- imporre norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;
- devono, comunque, essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.